

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

Seduta n. 318

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

25° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MAGGIO 2005

Presidenza del presidente ZANOLETTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3424) Deputato BORNACIN. – Norme in materia di disciplina previdenziale per gli speditionieri doganali, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 3, 5, 6
* BATTAFARANO (<i>DS-U</i>)	5, 6
BRAMBILLA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>	5
PILONI (<i>DS-U</i>)	5

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3424) Deputato BORNACIN. – *Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3424, già approvato dalla Camera dei deputati.

In qualità di relatore svolgerò una breve relazione sul provvedimento in esame.

Il disegno di legge n. 3424 – approvato, in prima lettura, dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera in sede legislativa – reca alcune modifiche al regime pensionistico obbligatorio degli spedizionieri doganali. Le modifiche – motivate dalle relazioni illustrative di alcuni dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare presentati alla Camera anche con riferimento alla crisi del settore – concernono i requisiti per il trattamento di anzianità nonché la possibilità di ricongiunzione gratuita dei contributi maturati presso diverse forme obbligatorie pensionistiche di base.

Si ricorda che per i soggetti summenzionati (iscritti nell'albo professionale di cui al Titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612) trovava applicazione un proprio regime pensionistico obbligatorio (Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali), soppresso dalla legge 16 luglio 1997, n. 230. L'assoggettamento a tale regime si cumulava con l'eventuale obbligo di iscrizione all'assicurazione generale INPS dei lavoratori dipendenti, nell'ipotesi in cui lo spedizioniere esercitasse l'attività come lavoratore subordinato.

La suddetta legge n. 230 prevede (all'articolo 2, comma 1) che il trattamento relativo all'anzianità contributiva già maturata presso il Fondo soppresso venga liquidato al compimento dei 65 anni di età. Si ricorda altresì che la medesima legge n. 230 (all'articolo 1, commi 2 e 3) ha disposto, ferma restando l'iscrizione all'assicurazione generale INPS (dei lavoratori dipendenti) per gli spedizionieri doganali con contratto di lavoro subordinato, l'iscrizione, per gli altri, alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La disciplina relativa a tale gestione consente, a determinate condizioni, la ricongiunzione presso di essa (a titolo gratuito) dei periodi conseguiti presso altre forme di previdenza obbligatorie. Da tale ambito, tuttavia, sono esclusi i regimi pensionistici concernenti lavoratori autonomi che non siano gestiti dall'INPS. Tale esclusione riguarda, quindi, anche

i periodi maturati presso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

Il disegno di legge in discussione si propone di sanare questa situazione, consentendo di cumulare i periodi di contribuzione presso il Fondo con quelli maturati presso l'INPS, al fine del conseguimento dei requisiti di anzianità contributiva per l'accesso ai relativi trattamenti pensionistici.

L'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge permette che, per i soggetti in esame (cioè, gli spedizionieri doganali iscritti o già iscritti nel summenzionato albo professionale), i requisiti per il trattamento di anzianità si conseguano computando tutti i periodi di contribuzione maturati, in lassi temporali non coincidenti, presso forme obbligatorie pensionistiche di base. L'esercizio di tale facoltà preclude naturalmente il summenzionato diritto – al compimento dei 65 anni di età – al trattamento relativo all'anzianità contributiva già maturata presso il Fondo soppresso.

L'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge stabilisce altresì i requisiti per la pensione di anzianità in oggetto, fissandoli in 40 anni di contribuzione (a prescindere dall'età anagrafica) oppure in 35 anni di contribuzione ed in 58 anni di età. Tali requisiti corrispondono a quelli attualmente previsti per i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni INPS.

Peraltro, il successivo comma 2 specifica che, per gli spedizionieri doganali, i requisiti suddetti valgono a regime, fatto salvo l'eventuale adeguamento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione agli elevamenti (i primi dei quali decorrono dal 1° gennaio 2008) previsti per le varie categorie generali di lavoratori dall'articolo 1, commi da 6 a 11, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Il disegno di legge, dunque, per gli spedizionieri doganali, introduce una deroga rispetto ai suddetti elevamenti dei requisiti per la pensione di anzianità, elevamenti che, a normativa vigente, comprendono anche i medesimi spedizionieri.

Il comma 3 dell'articolo 1 specifica che la pensione di anzianità riconosciuta ai sensi del comma 1 è erogata dalla gestione speciale ad esaurimento INPS di cui all'articolo 3 della citata legge n. 230.

L'articolo 2 del disegno di legge reca le norme finanziarie e contabili.

Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dal precedente articolo 1 in 6.210.000 euro per il 2005, 6.230.000 euro per il 2006 e 5.870.000 euro annui a decorrere dal 2007. Tali oneri vengono coperti riducendo in misura corrispondente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente.

Il comma 2 reca una cosiddetta clausola di monitoraggio e di salvaguardia, mentre il successivo comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PILONI (*DS-U*). Signor Presidente, approfittando della presenza del sottosegretario Brambilla, vorrei alcuni chiarimenti sul provvedimento in discussione. In sostanza vorrei sapere cosa ne pensa il Governo.

BRAMBILLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Ho già fatto presente, a suo tempo, presso l'XI Commissione della Camera che il provvedimento non può ottenere l'assenso del Governo per una serie di problemi il primo dei quali riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), in cui si parla di 58 anni di età con 35 anni di contribuzione.

Un altro problema concerne il comma 2 del medesimo articolo in cui si equipara il requisito alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dando vita ad una sorta di gestione parasubordinata. Il terzo problema concerne la copertura finanziaria di cui all'articolo 2 del provvedimento.

A queste considerazioni occorre aggiungere che dopo l'approvazione della normativa sul sistema previdenziale è possibile un percorso di totalizzazione dei contributi versati valido per tutte le categorie di lavoratori con 65 anni di età e 40 anni di contribuzione senza alcuna eccezione. Quindi, per queste motivazioni, il Governo aveva espresso parere negativo e anche oggi, in merito alla sede deliberante, si esprime nello stesso modo. In sostanza, o vengono accolti gli emendamenti che noi abbiamo sottoposto agli onorevoli relatori di questo provvedimento alla Camera, oppure per noi non si può procedere in queste condizioni.

PILONI (*DS-U*). Signor Presidente, sulla questione della sede deliberante vorrei chiedere alcuni chiarimenti, in particolare per quanto riguarda la procedura. Se non vado errata, la sede deliberante viene concessa nel momento in cui tutti i Gruppi si dichiarano disponibili a procedere.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatrice Piloni, il nostro è un caso chiarissimo. Il disegno di legge in esame è stato assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento.

PILONI (*DS-U*). E se non la si vuole?

PRESIDENTE, *relatore*. Se non la si vuole, un quinto dei componenti della Commissione oppure lo stesso Governo oppure un decimo dei componenti del Senato può chiedere il trasferimento in sede referente fino al momento della votazione finale, come previsto dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Non c'è anomalia o irregolarità nella procedura: il provvedimento ci è stato assegnato in sede deliberante, quindi dobbiamo iniziare l'esame in questa sede. Se poi si vuole cambiare, si può fare, nel modo di cui si è detto.

* BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, mi scusi, ma mi pare che il Governo abbia già dichiarato di essere contrario alla sede deliberante, quindi in ogni caso si passerà in sede referente.

PRESIDENTE, *relatore*. Penso che il Governo lo debba chiedere in modo esplicito. Comunque, si può chiedere il passaggio in sede referente fino al momento della votazione finale del provvedimento.

* BATTAFARANO (*DS-U*). Quindi adesso c'è stata la relazione introduttiva; vedremo in seguito quale sarà l'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Esattamente, senatore Battafarano.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

